




**LOGISTICA
AMBIENTALE**
SERVIZI INTEGRATI PER L'AMBIENTE


 **RENTRI**
e
FIR digitale



RENTRI: che cos'è?

Il **RENTRI** è il nuovo **sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti**, previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis sopracitato, il regolamento adottato con **D.M. 4 aprile 2023, n. 59** ed entrato in vigore il 15 giugno 2023 disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Tale regolamento definisce i modelli ed i formati relativi sia al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti sia al formulario di identificazione dei rifiuti con l'indicazione delle modalità di compilazione, visualizzazione e tenuta degli stessi.





RENTRI: normativa

Decreto 4 Aprile 2023, n. 59

- disciplina il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti
- entrato in vigore il 15 giugno 2023 e da tale data decorrono le scadenze per l'iscrizione al RENTRI

Decreti Direttoriali

- Decreto Direttoriale del 21/09/2023 (tempistiche di iscrizione e altre scadenze)
- Decreto Direttoriale n. 143/2023 del 06/11/2023 (modalità operative)
- Decreto Direttoriale n. 251/2023 del 19/12/2023 (modalità di compilazione del registro di carico e scarico e del formulario)

RENTRI: definizioni

Operatore

Soggetto iscritto al RENTRI che può avere il profilo di impresa (cioè iscritta nel Registro imprese), di ente (presente in IndicePA) o di altra organizzazione non rientrante nell' ente o nell'impresa

Utente

Soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni

Rappresentante

Persona fisica che accede al RENTRI e che detiene il titolo per rappresentare l'operatore nel RENTRI.

Incaricato

Persona fisica che utilizza i servizi della piattaforma telematica RENTRI per conto del rappresentante dell'operatore; non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell'impresa o dell'ente e accede mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE)

Delegato

Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 delegati dal produttore iniziale in base all'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n.59.


Unità locale

Una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione

RENTRI: chi è obbligato ad iscriversi?

Il regolamento entrato in vigore in data 15 giugno 2023 prevede l'**iscrizione al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024**, secondo il seguente calendario:

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI.



RENTRI: chi è obbligato ad iscriversi?

Dal 15.12.2024 ed
entro il 13.02.2025

Dal 15.06.2025 ed
entro il 14.08.2025


Dal 15.12.2025 ed
entro il 13.02.2026

- Impianti di trattamento rifiuti;
- Trasportatori di rifiuti;
- Commercianti/intermediari di rifiuti;
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti);
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti);
- Delegati (ad es. associazioni imprenditoriali).

- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti);
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti).

- Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti);
- Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti.

Rentri: iscrizione



Operatori

A chi è rivolto
Imprese, enti ed altri soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI

A cosa serve

- Iscriversi al RENTRI
- Attivare l'interoperabilità per la trasmissione dei dati tra il sistema gestionale dell'operatore e il RENTRI
- Gestire in modalità digitale i registri e i formulari tramite i servizi del RENTRI e trasmettere i dati
- Versare il contributo annuo e il diritto di segreteria

[Approfondisci >](#)

Produttori di rifiuti non iscritti

A chi è rivolto
Produttori di rifiuti che non devono iscriversi al RENTRI o che si iscriveranno in un momento successivo

A cosa serve

- Registrarsi
- Produrre, vidimare e gestire il FIR cartaceo (nuovo modello)
- Scaricare la copia del FIR cartaceo controfirmato e datato dal destinatario

[Approfondisci >](#)

Soggetti delegati

A chi è rivolto
Associazioni imprenditoriali o le loro società di servizi, gestori del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta

A cosa serve

- Iscriversi al RENTRI
- Iscrivere con procedure semplificate i produttori di rifiuti dai quali sono stati delegati


[Approfondisci >](#)

Enti di controllo

A chi è rivolto
Enti, amministrazioni ed organi di controllo

A cosa serve
Accedere alle informazioni contenute nel RENTRI per svolgere le attività istituzionali

[Approfondisci >](#)



Rentri: iscrizione

L'iscrizione avviene secondo la seguente procedura:

I

Accesso al servizio tramite strumenti digitali di autenticazione (SPID di persona fisica o giuridica, CNS, CIE) da parte di uno o più utenti che rappresentano l'operatore.

II

Il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza mediante interoperabilità:

1. con il Registro delle imprese ai fini dell'identificazione dell'impresa e del titolo di rappresentanza detenuto dall'utente.
2. con l'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (di seguito Indice PA) ai fini dell'identificazione dell'Ente che sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma, potrà confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente.
3. con Anagrafe Tributaria e INI PEC ai fini della validazione dell'identità dei soggetti, dotati di Partita IVA o codice fiscale che, sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma, potranno confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente.

Rentri: iscrizione

III

Creazione del profilo operatore tramite importazione dei dati del Registro imprese, da Indice PA o da altre banche dati ufficiali ed integrazione di eventuali ulteriori informazioni anagrafiche.

IV

Inserimento delle persone fisiche che, in qualità di soggetti incaricati, interni o esterni all'operatore, potranno utilizzare i servizi della piattaforma telematica per conto dell'operatore.

V

Inserimento delle unità locali dove l'operatore svolge l'attività, e, se obbligato, tiene uno o più registri di carico e scarico.

VI

Inserimento delle attività svolte presso l'unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti).

Rentri: iscrizione

VII

Inserimento delle eventuali deleghe ai soggetti di cui all'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

VIII

Inserimento dei dati delle autorizzazioni se soggetto obbligato.

IX

Versamento, mediante l'interfaccia con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (PagoPA), per ogni unità locale, del diritto di segreteria e del contributo annuo.

X

Trasmissione istanza di iscrizione al RENTRI per la quale non è necessaria la firma digitale.

Rentri: inserimento delle unità locali





RENTRI: diritti di segreteria e contributi annuali

Soggetti Obbligati	Diritto di segreteria	Contributo annuale prima iscrizione	Contributo annualità successive (scadenza 30 aprile)
Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all'art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59	10 euro	100 euro	60 euro
Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50.	10 euro	50 euro	30 euro
Produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati obbligati all'iscrizione.	10 euro	15 euro	10 euro

RENTRI: sanzioni

Tipologia	Rifiuti non pericolosi	Rifiuti pericolosi
Mancata o irregolare iscrizione al RENTRI	da 500 a 2.000 euro	da 1.000 a 3.000 euro
Mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI	da 500 a 2.000 euro	da 1.000 a 3.000 euro

 Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.

 Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.


RENTRI: le novità

- A partire dal **13 febbraio 2025** cambieranno per tutte le aziende i modelli di **formulario di identificazione rifiuti (FIR)** e del **registro cronologico di carico e scarico**; gli attuali modelli non saranno più utilizzabili e le pagine rimanenti andranno barrate e annullate.
- Per i **soggetti iscritti al RENTRI** diventerà obbligatoria la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione rifiuto (dal 13 febbraio 2026) con le seguenti tempistiche:

Categoria	Iscrizione al RENTRI	Tenuta registri in formato digitale	Emissione FIR in formato digitale
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi >50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali*	dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025	dal 13/02/2025	dal 13/02/2026
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi >10 dipendenti*	dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025	dalla data di iscrizione al RENTRI	dal 13/02/2026
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti	dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026	dalla data di iscrizione al RENTRI	dal 13/02/2026

*rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali

Registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo



Dal **4 novembre 2024** gli operatori possono stampare, dall'area pubblica del sito RENTRI, il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di Commercio per la vidimazione, così come previsto dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59. Il servizio è accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiede alcuna registrazione o iscrizione.

I nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal **13 febbraio 2025** e fino all'iscrizione al RENTRI.

Rientrano in questa situazione **i produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l'obbligo di iscrizione al RENTRI** che comporta il passaggio al registro in formato digitale.

I registri cartacei devono essere conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente, anche nel momento in cui l'operatore è tenuto all'utilizzo del registro di carico e scarico in formato digitale.

Registro cronologico di carico e scarico in formato digitale

- Successivamente al perfezionamento della propria iscrizione al RENTRI, l'operatore iscritto è tenuto a identificare e definire sul RENTRI i propri registri per la movimentazione dei rifiuti, nei quali dovranno confluire periodicamente tutte le annotazioni registrate localmente nei sistemi gestionali.
- La definizione di un registro, identificata anche come “apertura” del registro, può avvenire nelle seguenti modalità:
 - attraverso la funzione presente nel portale web RENTRI;
 - mediante il sistema gestionale dell'operatore o dei soggetti di cui all'Art. 190, comma 7 del D.lgs. 152/2006, che si interfaccia applicativamente (via API) con il servizio esposto dalla piattaforma del RENTRI.
- Il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale è vidimato digitalmente dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di Commercio accessibile tramite la piattaforma telematica RENTRI **a partire dal 23 gennaio 2025.**
- Gli operatori tengono il registro in formato digitale utilizzando i propri sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Registro cronologico di carico e scarico in formato digitale

- Il passaggio dal registro cartaceo al registro digitale avverrà senza necessità di riportare alcun movimento precedentemente inserito nel registro cartaceo.
- Il primo movimento che verrà annotato sul registro digitale seguirà la numerazione progressiva già riportata sul registro cartaceo.
- A partire dalla data di tenuta digitale del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti gli operatori trasmettono al RENTRI i relativi dati.

Formulario di identificazione rifiuto

Dal 13 febbraio 2025 entra in vigore il modello di FIR riportato all'Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 (c.d. "nuovo modello") **che deve essere riprodotto in due copie** (non più in 4 copie, come previsto dal vecchio modello allegato al DM 145/1998) e **non sarà possibile utilizzare i vecchi modelli anche se già vidimati.**

Per quanto riguarda la vidimazione dei FIR, gli operatori potranno effettuare la vidimazione digitalmente tramite i servizi forniti dal RENTRI a **partire dal 23 gennaio 2025.**

Una delle due copie del FIR datate e firmate rimane al produttore, l'altra accompagna il rifiuto durante il trasporto e viene sottoscritta e datata dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore.

Il trasportatore provvede a trasmettere al produttore/detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, una copia del formulario compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario.

Il FIR è emesso dal produttore o detentore e viene integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dal trasportatore. Il formulario può essere emesso e compilato anche **dal trasportatore, su richiesta del produttore** o del detentore.

Formulario di identificazione rifiuto

Le principali novità sono:

Fino al 12 febbraio 2025, il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) viene emesso utilizzando il modello previsto dal D.M. 145/1998 (c.d. “vecchio modello”), **in formato cartaceo**, con una delle seguenti modalità:

- vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione con sistemi gestionali;
- vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione manuale;
- vidimazione presso la CCIAA e compilazione manuale.

Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dal 13 febbraio 2025, il FIR viene emesso **in formato cartaceo** utilizzando i modelli di cui all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 (c.d. “nuovi modelli”) e compilato secondo le istruzioni approvate con Decreto direttoriale n. 251 del 19/12/2023. A partire da tale data il FIR deve essere **vidimato digitalmente** tramite il RENTRI e compilato con una delle seguenti modalità:

- mediante sistemi gestionali;
- tramite il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI;
- manualmente.

Dal 13 febbraio 2026:

- gli operatori iscritti al RENTRI devono gestire **in formato digitale** il FIR per tutti i rifiuti e **trasmettere al RENTRI i dati dei FIR relativi a rifiuti pericolosi**;
- gli operatori non iscritti al RENTRI continuano a gestire il FIR in **formato cartaceo** utilizzando i “nuovi modelli”.

È possibile gestire volontariamente il FIR in formato digitale prima del 13 febbraio 2026, ma in questo caso tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione (produttore, trasportatore, destinatario) dovranno gestire il FIR in formato digitale.

IL FIR dal 13 febbraio 2026

Produttore	FIR Digitale	FIR Cartaceo
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 10 dipendenti	Rifiuti pericolosi e non pericolosi	/
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali o artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con fino a 10 dipendenti	Rifiuti pericolosi	Rifiuti non pericolosi*

*Questi operatori potranno scegliere di emettere il FIR digitale anche per i rifiuti non pericolosi

IL FIR dal 13 febbraio 2026

Produttore	FIR Digitale	FIR Cartaceo
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività • agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca; • di costruzione e demolizione, e di scavo; • commerciali; • di servizio; • sanitarie	Rifiuti pericolosi	Rifiuti non pericolosi*
Produttori NON iscritti al RENTRI di rifiuti non pericolosi	/	Rifiuti non pericolosi

*Questi operatori potranno scegliere di emettere il FIR digitale anche per i rifiuti non pericolosi

FIR: cartaceo o digitale?

Le modalità di adempimento da parte di tutta la filiera sono definite dall'obbligo in capo al produttore/detentore:

- se il produttore/detentore è obbligato all'emissione digitale del FIR, allora tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale.
- se il produttore/detentore non è obbligato all'emissione digitale del FIR, la gestione del FIR dovrà avvenire in formato cartaceo per l'intera filiera.

Dopo il 13 febbraio 2026 trasportatori e destinatari dovranno essere in grado di operare in entrambe le modalità (cartacea e digitale), in base al produttore/detentore.

I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI emettono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.

Gestione del FIR

FIR DIGITALE

Chi emette il FIR	Produttore/detentore o trasportatore su richiesta del produttore/detentore
Formato	Digitale + copia cartacea* (per il trasporto). In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8 del DM 59/2023
N. Copie	Non previste
Chi restituisce la copia al produttore	Destinatario
Chi trasmette al RENTRI i dati del FIR	<ul style="list-style-type: none">• Produttore/detentore (il delegato o il trasportatore)• Trasportatore• Destinatario
Per quali rifiuti vanno trasmessi i dati	Rifiuti pericolosi


*La copia cartacea prodotta non necessita di sottoscrizione ulteriore da parte del produttore /detentore o da parte del trasportatore

Gestione del FIR

FIR CARTACEO

Chi emette il FIR	Produttore/detentore o trasportatore su richiesta del produttore/detentore
Formato	Cartaceo
N. Copie	2
Chi restituisce la copia al produttore	Trasportatore

Flusso base del FIR digitale – FIR emesso dal produttore



Trasmettono al RENTRI i dati del xFIR nel caso di rifiuti pericolosi

RENTRI

Prima dell'avvio del trasporto

Il **FIR** può essere



emesso e compilato:

- dal produttore/detentore oppure dal trasportatore, su richiesta del produttore/detentore;
- secondo le istruzioni contenuto nel Decreto Direttoriale n. 251/2023



modificato dal produttore/detentore o dal trasportatore



annullato dal soggetto che lo ha vidimato.

Al momento dell'avvio del trasporto

Il **FIR** deve essere



Completo di:

- produttore/detentore;
- destinatario;
- trasportatore (uno o più);
- intermediario (se presente);
- caratteristiche del rifiuto;
- data e ora di inizio trasporto;
- cognome e nome del conducente;
- targa automezzo;



Firmato digitalmente da:

- produttore/detentore
- trasportatore

Dopo l'avvio al trasporto

Una volta che trasportatore e produttore /detentore hanno firmato digitalmente il **FIR**:

- le seguenti informazioni **non** possono più essere modificate:
 - produttore/detentore
 - destinatario
 - trasportatore (uno o più)
 - intermediario (se presente)
 - caratteristiche del rifiuto
 - data e ora di inizio trasporto
 - cognome e nome del conducente
 - targa automezzo

- Il FIR **non può più essere annullato**

Conclusione del trasporto

- 
- Il destinatario inserisce i dati relativi all'accettazione o al respingimento del rifiuto, indicando data e ora di arrivo, e procede alla sottoscrizione digitale del FIR.
 - In caso di **accettazione parziale o respingimento**, il trasporto successivo del rifiuto avviene con lo stesso FIR, aggiornato e integrato dal destinatario con le informazioni sul respingimento.
 - Il rifiuto non accettato può:
 - essere **restituito al produttore/detentore**;
 - essere **conferito a un altro impianto**. In tal caso, il produttore/detentore o il trasportatore (su richiesta del produttore/detentore) compila i dati del **nuovo destinatario** nel **campo 16** del FIR e lo sottoscrive digitalmente

Restituzione copia completa del FIR da parte del destinatario

- Il destinatario è tenuto a restituire la **copia completa del FIR digitale** entro **due giorni lavorativi** dalla presa in carico del rifiuto.
- La restituzione è obbligatoria in **tutti i casi**, inclusi:
 - rifiuti **pericolosi e non pericolosi**
 - **respingimento** (parziale o totale) del rifiuto
- La copia del FIR digitale può essere trasmessa tramite:
 - **interoperabilità** tra sistema gestionale del destinatario e il RENTRI
 - i **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI, disponibili anche in **mobilità** per chi non dispone di un gestionale

Restituzione copia completa del FIR al produttore/detentore

La **restituzione della copia completa** del FIR digitale effettuata dal destinatario consente al **produttore/detentore** di adempiere gli **obblighi** previsti dall'**articolo 188, comma 4, lettera b)**, del decreto legislativo **n. 152 del 2006**.

Tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione, entro 90 giorni dalla data di restituzione, scaricano la copia completa tramite:

- **interoperabilità** tra sistema gestionale del destinatario e il RENTRI
- i **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI

Il produttore/detentore e/o i soggetti intervenuti nella movimentazione **possono**, attraverso la funzione di **conferma della copia digitale**, rendere noto al destinatario di aver preso visione della copia.

Conservazione a norma del FIR digitale

La **copia completa** del FIR digitale restituita dal destinatario è soggetta a conservazione digitale a norma, al fine di garantire l'accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità.

Produttore, trasportatore e destinatario devono trasferire la copia completa del FIR al sistema di conservazione almeno una volta all'anno; resta ferma la facoltà per ogni operatore di procedere con maggiore frequenza al predetto trasferimento

Trasmissione dei dati al RENTRI

- Produttori/detentori, trasportatori e destinatari iscritti trasmettono al RENTRI i dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi.
- La trasmissione può essere effettuata mediante:
 - interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI
 - servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI
- La trasmissione dei dati da parte del destinatario è obbligatoria in tutti i casi di:
 - accettazione
 - respingimento (parziale o totale) del rifiuto

Trasmissione dei dati da parte del produttore/detentore

La trasmissione dei dati al RENTRI può essere effettuata dal produttore/detentore oppure, per suo conto, dal:

- soggetto delegato (di cui all'art. 18 D.M. 59/2023)
- trasportatore (a cui il produttore ha chiesto la vidimazione e la compilazione del FIR)

Nel caso di trasporto dei propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati procede il produttore iniziale.

Tempistiche per la trasmissione dei dati al RENTRI

La trasmissione dei dati al RENTRI va effettuata nel rispetto delle diverse tempistiche previste per l'annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico:

per i
produttori/detentori,
entro dieci giorni
lavorativi dallo
scarico del rifiuto
prodotto

per i soggetti che
effettuano la **raccolta**
e il **trasporto entro**
dieci giorni lavorativi
dalla **data di**
consegna dei rifiuti
all'impianto di
destino

per i soggetti che
effettuano le
operazioni di
recupero e di
smaltimento entro
due giorni lavorativi
dalla **presa in carico**
dei rifiuti

Quali dati vanno trasmessi al RENTRI

- I produttori/detentori e i trasportatori trasmettono al RENTRI i dati contenuti nella copia completa del FIR, compilata e sottoscritta dal destinatario.
- Se, entro i termini previsti per la trasmissione, non dispongono della copia completa:
 - trasmettono i dati disponibili in loro possesso
 - effettuano una seconda trasmissione al RENTRI non appena ricevono la copia completa del FIR.
- In caso di annullamento del FIR digitale (che può avvenire solo prima dell'avvio del trasporto da parte del soggetto che lo ha emesso), i dati del FIR non devono essere trasmessi.

Intermediari e Consorzi: ruolo nel FIR digitale

➤ Gli **intermediari o commercianti senza detenzione** del rifiuto e i **Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio** di particolari tipologie di rifiuti non rientrano tra i soggetti che:


- compilano o sottoscrivono il FIR
- trasmettono i dati del FIR al RENTRI (art. 15 del DM 59/2023)

Tuttavia, i loro **dati identificativi** devono essere riportati nel FIR.


➤ Questi soggetti possono **scaricare la copia completa** del FIR digitale tramite:

- **interoperabilità** tra il proprio sistema gestionale e il RENTRI
- **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI

Come si gestisce il FIR digitale

- 
- I soggetti coinvolti nel trasporto (produttore, trasportatore e destinatario) per compilare e gestire in tutta la fase del trasporto il FIR digitale possono utilizzare:
 - propri **sistemi gestionali**;
 - **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI, **per chi non dispone di sistemi gestionali**.
 - Sia i sistemi gestionali che i servizi di supporto operano anche in mobilità per consentire una gestione del FIR in tutte le fasi della movimentazione dei rifiuti.

Servizi di supporto per gli operatori



Ambiente Demo

L'art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 che istituisce il RENTRI prevede criteri di gradualità per la progressiva iscrizione degli operatori e un periodo preliminare di sperimentazione.

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica avvia pertanto una fase sperimentale, su base volontaria, del RENTRI per avvicinare gli utenti al sistema RENTRI in modo che questi possano familiarizzare con le procedure e gli adempimenti e, laddove necessario, migliorarne l'usabilità prima dell'avvio in effettivo.

La sperimentazione avviene tramite un'area dimostrativa, RENTRI-DEMO, con regole d'accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale, e, oltre a consentire la risoluzione tempestiva di eventuali aspetti tecnici legati all'uso del sistema informativo, permetterà agli utenti interessati:

- di analizzare le informazioni che dovranno essere trasmesse in sede di registrazione;
- di verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico in formato digitale;
- di verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la vidimazione e emissione dei nuovi formulari di identificazione del rifiuto in formato cartaceo;
- di testare le regole e le procedure per l'interoperabilità tra i sistemi informativi degli utenti e RENTRI.

La piena operatività del RENTRI decorrerà dal 15 dicembre 2024 come stabilito dall'articolo 13 del Decreto 4 aprile 2023, n.59 così come chiarito dal Decreto Direttoriale del 21 settembre 2023, n.97.

L'ambiente DEMO di RENTRI rimarrà comunque sempre accessibile, anche dopo la piena operatività del RENTRI.

Da giugno 2024, nell'area operatori dell'ambiente DEMO, sono disponibili i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la gestione del FIR digitale.

I servizi saranno disponibili esclusivamente in ambiente DEMO fino al 13 febbraio 2026.

Funzionalità dei servizi di supporto

I servizi, tramite applicazione web, consentono di:

compilare il FIR secondo il nuovo modello

emettere il FIR vidimato in formato digitale

sottoscrivere digitalmente il FIR

condividere il FIR con trasportatore e destinatario per l'integrazione dei dati

prendere in carico un FIR emesso da altro soggetto

restituire la copia completa del FIR (per il destinatario)

trasmettere al RENTRI i dati del FIR (in caso di rifiuti pericolosi)

scaricare la copia completa del FIR (per il produttore, trasportatore e intermediario)

Chi può utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI

Sia i servizi applicativi (API) che i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI sono riservati agli operatori iscritti al RENTRI.



Questo perché tutti i soggetti che dovranno gestire il FIR in formato digitale, dovranno essere preliminarmente iscritti al RENTRI.

APP RENTRI FIR DIGITALE

Da **Gennaio 2025** è disponibile anche l'**APP RENTRI FIR DIGITALE** che può essere utilizzata sia da **chi usa i servizi di supporto sia da chi utilizza i sistemi gestionali**.

L'APP RENTRI FIR Digitale necessita di una connessione Internet e consente di:

- **emettere** il FIR vidimato in formato digitale
- **compilare** il FIR secondo il nuovo modello
- **sottoscrivere** digitalmente il FIR con il certificato di firma remota RENTRI
- **condividere** il FIR con gli altri operatori coinvolti per l'integrazione dei dati
- **prendere in carico** un FIR emesso da altro soggetto
- **restituire la copia completa** del FIR (per il destinatario)
- **trasmettere al RENTRI** i dati del FIR (in caso di rifiuti pericolosi)

L'APP **NON consente** al produttore/detentore di **scaricare la copia** completa del FIR che potrà essere scaricata da Area operatori o dal proprio gestionale.

APP RENTRI FIR DIGITALE: ACCESSO

L'utilizzatore del dispositivo accede all'APP scegliendo tra due alternative:

indicando il proprio
Nome e Cognome

tramite la propria
identità digitale
(SPID/CIE/CNS)

L'utilizzatore non deve necessariamente essere una persona
individuata come incaricato dal Rappresentante dell'Operatore.

Certificati di Firma ammessi (Decreto Direttoriale n. 143/2023)

1. Certificati qualificati eIDAS

Firma elettronica qualificata (di tipo sigillo o personali)

2. Certificati di identificazione elettronica eIDAS

Firma elettronica avanzata (CIE e TS-CNS)

3. Certificato di firma remota RENTRI

- È riferito all'Operatore
- Utilizzabile solo in connettività
- Valido solo nel RENTRI

Emissione del certificato di firma remota RENTRI

Il rappresentante o l'incaricato dell'operatore **emettono il certificato di firma remota RENTRI** da
Area riservata > Interoperabilità > Emissione certificati digitali RENTRI

Attenzione: non è il certificato di interoperabilità utilizzato per la firma delle trasmissioni al RENTRI


Caratteristiche del certificato di firma remota RENTRI

- Può essere utilizzato dagli operatori che usano i servizi di supporto via web, l'APP RENTRI FIR DIGITALE o che realizzano i propri sistemi gestionali, anche in mobilità, basati sulle API RENTRI.
- Richiede l'utilizzo della One Time Password (OTP) che può essere gestita con l'app mobile di RENTRI o attraverso una APP di terze parti che utilizza i servizi API del RENTRI.
- L'OTP consente all'operatore di identificare chi ha utilizzato il certificato di firma RENTRI e quindi ha firmato il FIR anche qualora il certificato venga utilizzato dal sistema gestionale dell'operatore.


Come si firmano i FIR

Servizio	Firma	Identificazione autore
Servizi di supporto web	certificato qualificato o avanzata CIE/CNS oppure con il «certificato di firma remota RENTRI»	attraverso il dispositivo di identità digitale con il quale l'utente ha fatto accesso
App mobile RENTRI	certificato di firma remota RENTRI	l'autore, precedentemente associato tramite il sistema di «boarding», al dispositivo mobile conferma la sua identità tramite utilizzo dell'OTP

Scenario FIR emesso da produttore/detentore



Scenario FIR emesso da trasportatore



Contatti



LOGISTICA AMBIENTALE,
società di servizi del Gruppo
Porcarelli, è a vostra disposizione
per supportare l'adeguamento
normativo.

-  info@porcarelli.com
-  Via di Rocca Cencio, 273 00132 Roma
-  +39 06 220241
-  www.porcarelli.com
www.logisticaambientale.com